

# Comune di Tempio Pausania Provincia di Sassari

# Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.

# **INDICE**

TITOLO I - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Presupposto
Art. 3 - Definizione di rifiuto
Art. 4 - Soggetti passivi
Art. 5 - Soggetto attivo
Art. 6 - Locali ed aree scoperte soggetti al tributo
Art. 7 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 8 - Superficie degli immobili
Art. 9 - Produzione di rifiuti speciali - riduzioni superfici
Art. 10 - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
TITOLO II – TARIFFE
Art. 11 - Costo di gestione
Art. 12 - Determinazione della tariffa
Art. 13 - Articolazione della tariffa
Art. 14 - Periodi di applicazione del tributo
Art. 15 - Tariffa per le utenze domestiche
Art. 16 - Occupanti le utenze domestiche
Art. 17 - Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 19 - Scuole statali
Art. 20 - Tributo giornaliero
Art. 21 - Tributo provinciale
TITOLO III – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI
Art. 22 - Riduzioni per il recupero
Art. 23 - Riduzione per compostaggio domestico
Art. 24 - Riduzioni per zone non servite o per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 25 - Altre riduzioni tipiche
Art. 26 - Riduzioni per contribuenti iscritti all'A.I.R.E
Art. 27 - Esenzioni
Art. 28 - Altre riduzioni e esenzioni.
Art. 29 - Divieto di cumulo di riduzioni e agevolazioni
TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO
Art. 30 – Dichiarazione, obblighi, contenuto e termini
Art. 31 - Riscossione
Art. 32 - Reclami – richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
Art. 33 - Funzionario responsabile
Art. 34 - Poteri e attività di controllo del Comune
Art. 35 - Accertamento
Art. 36 - Sanzioni.
Art. 37 - Interessi
Art. 38 - Rimborsi e compensazioni
Art. 39 - Importi minimi
Art. 40 - Contenzioso
Art. 41 - Trattamento dei dati
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 42 - Norma di rinvio e clausola di salvaguardia
Art. 43 - Disposizioni transitorie
Art. 44 - Entrata in vigore
711. 77 Linuau ii vigore

#### TITOLO I - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti "TARI", per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1, commi 639-705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modificazioni ed integrazioni nonché del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, e dell'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
- 2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
- 3. L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D.Lgs. del 3 settembre 2020 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto dei provvedimenti, di volta in volta emanati dall'autorità per la regolazione Arera.
- 4. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.
- 5. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

# Art. 2 - Presupposto

- 1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.
- 2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
- 3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come individuati dall'art. 11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

#### Art. 3 - Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale), come modificato dal D.Lgs 116/2020 e ss.mm.ii..

# Art. 4 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

- 2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
- 3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considerano obbligati l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti. Tutti gli altri occupanti, detentori o possessori del locale o area tassabile sono comunque responsabili in solido per l'integrale pagamento del tributo e per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione.
- 4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
- 5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 6. In caso di utilizzi o detenzioni temporanee di comprovata durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

#### Art. 5 - Soggetto attivo

- 1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

#### Art. 6 - Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

- 1. Sono soggetti tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
- 2. Si considerano soggetti alla TARI tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati, se idonei all'utilizzo di deposito.
- 3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

#### Art. 7 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

- 1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali ed aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

#### Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

#### Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra:
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne<del>:</del>
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- 2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi locali nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

#### Art. 8 - Superficie degli immobili

- 1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'articolo 9-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 3. In attesa comunque dell'attuazione di tali procedure, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo è costituita, al pari delle altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 4. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, l'Ufficio tributi può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, qualora superiore a quella risultante dall'applicazione del criterio ordinario della superficie netta calpestabile a filo di muro.
- 5. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima inferiore a metri 1,50.
- 6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

#### Art. 9 - Produzione di rifiuti speciali - riduzioni superfici

- 1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.
- 2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Attività % di abbattimento

◆ falegnamerie	20
◆ rosticcerie	20
◆ pasticcerie	20
◆ lavanderie	20
<ul> <li>autofficine per riparazione veicoli e di elettrauto</li> </ul>	30
◆ gommisti	30
◆ vetrerie	30
◆ autocarrozzerie	35
◆ verniciatura	40
◆ galvanotecnici	40
◆ fonderie	40
♦ laboratori odontotecnici, radiologici, analisi	30

- 3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e prevalente (come specificato al comma 1) rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo. Sono inoltre esclusi dalla detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale dove vi sia presenza di persone e produzione di rifiuto urbano.
- 4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
- 5. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.
- 6. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

#### Art. 10 - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli integralmente avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

- 2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute **alla corresponsione della quota variabile del tributo.** A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
- 3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico ovvero di ricorrere al mercato, dev'essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.
- 4. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere obbligatoriamente riportati:
  - il nominativo del soggetto incaricato;
  - l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
  - il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
  - le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
  - l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni, scarrabili e containers.
- 5. Alla comunicazione dev'essere allegata, altresì, idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale, per il periodo minimo di 2 anni, con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per 2 anni.
- **6.** A decorrere dal 2023, con effetto sull'applicazione della TARI riferita all'anno 2022, si applicano le disposizioni disciplinanti la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, contenute nell'art. 3 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022. Pertanto, le utenze non domestiche che conferiscono i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini dell'esenzione dal pagamento della parte variabile della TARI, al gestore della stessa, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità della trasmissione, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che

devono essere allegate alla documentazione presentata;

- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta). Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra, il gestore della TARI comunica l'esito della verifica all'utente.
- Il Comune, il Soggetto gestore del Servizio e quello di gestione della TARI hanno la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini di cui sopra, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il soggetto gestore della TARI provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
- 7. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al precedente comma 4, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.

#### TITOLO II - TARIFFE

# Art. 11 - Costo di gestione

- 1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatta dal Servizio Ambiente che si baserà sui dati forniti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
- 3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 4. É riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

#### Art. 12 - Determinazione della tariffa

- 1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenuto conto anche dei criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, aggiornati secondo il contenuto dei provvedimenti emanati dall'Autorità di regolazione ARERA.
- 3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio

Comunale, da adottarsi entro il termine previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ovvero entro altro termine previsto dalla legislazione vigente nell'anno di competenza del tributo.

- 4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento.
- 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore e le scadenze delle relative rate si intendono confermate anche per l'anno successivo.

#### Art. 13 - Articolazione della tariffa

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì, tra gli altri criteri, anche dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.
- 2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, per quanto riguarda le utenze "non domestiche", sono riportate come allegato A in calce al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la assoluta possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare anche criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
- 4. Considerata l'assenza di adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
- 5. Le tariffe delle utenze non domestiche sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

# Art. 14 - Periodi di applicazione del tributo

- 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata nel primo giorno del mese solare successivo alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno (tranne le variazioni di composizione del nucleo familiare), in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
- 5. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione

o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

#### Art. 15 - Tariffa per le utenze domestiche

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, determinate in applicazione dei principi di cui al punto 4.1, allegato 1), del DPR 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare, almeno in termini proporzionali, i nuclei familiari più numerosi.
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, in applicazione dei principi di cui al punto 4.2, allegato 1), del DPR 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria annuale.

# Art. 16 - Occupanti le utenze domestiche

- 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, anche non continuativi, come ad es. i collaboratori domestici che dimorano presso la famiglia.
- 2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di lunghe degenze o ricoveri protratti oltre l'anno presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente che non potrà essere inferiore alla composizione del nucleo familiare fiscale riscontrabile dal Comune attraverso la Banca dati Siatel sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente e/o dai suoi familiari, ovvero , in assenza di comunicazione, quello di un'unità ogni 23 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore). Tale dato deriva in via diretta da quanto previsto dall'art. 4 del D.A. 22.12.1983, n. 2266/U della Regione Autonoma della Sardegna, c.d. "Decreto Floris" che individua in mc. 70 parametro di cubatura per abitante. La conversione di detto parametro volumetrico in termini di superficie per abitante è effettuata sulla base dell'altezza media lorda in uso nelle costruzioni residenziali, pari a tre metri lineari, che determina una superficie media arrotondata per abitante di mq. 23,00.
- 4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
- 5. Le utenze relative ad immobili posseduti da società od enti commerciali aventi scopi di lucro sono considerate utenze non domestiche.
- 6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non pertinenziali il cui utilizzo non sia classificabile, neppure in via analogica, tra le categorie delle utenze non domestiche, la cui tabella è allegata al presente regolamento, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.
- 7. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti anagraficamente residenti nel territorio comunale, il numero degli occupanti è fissato in una unità
- 8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/

domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

- 9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, la cui dichiarazione di variazione resta in capo al titolare dell'utenza.
- 10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione informatica dei dati dell'anagrafe effettuata annualmente; tale data verrà richiamata nella delibera annuale di approvazione delle tariffe. Le variazioni anagrafiche intervenute successivamente a tale data avranno efficacia a partire dall'anno successivo. Per le nuove utenze si terrà conto della data di apertura.
- 11. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base dei dati in possesso dei Servizi Demografici dell'Ente.
- 12. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
- 13. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

#### Art. 17 - Tariffa per le utenze non domestiche

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ferma restando l'assoluta facoltà del comune di esorbitare, in sede di determinazione delle tariffe, dai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso D.P.R. n. 158/1999.
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari.

#### Art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche

- 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
- 2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
- 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso nelle

superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mg.

- 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione possedute da imprese o società o nelle quali sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, che per le unità immobiliari adibite a civile abitazione possedute da imprese o società è sempre determinata in misura pari a quella della categoria "alberghi senza ristorante" se possedute da soggetto esercente attività ricettiva o di gestione immobiliare, ovvero della categoria "Uffici" in tutti gli altri casi.
- 6. Vengono considerate, altresì, utenze non domestiche ricomprese nella categoria alberghi senza ristorante, quelle relative ad unità immobiliari soggette a regime di multiproprietà ovvero di proprietà turnaria. Fermo restando l'obbligo di dichiarazione e di versamento in capo all'Amministratore.
- 7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### Art. 19 - Scuole statali

- 1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
- 2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

# Art. 20 - Tributo giornaliero

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. É facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni nell'anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
- 7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- 8. L'Ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### Art. 21 - Tributo provinciale

- 1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

# TITOLO III - RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

# Art. 22 - Riduzioni per il recupero

- 1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno precedente a quello di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
- 2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- 3. La riduzione fruibile, applicata alla quota variabile del tributo, in ogni caso non superiore al 20% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti avviata al recupero per il 15% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
- 4. La riduzione di cui al presente articolo è comunque subordinata in via assoluta all'avvenuta presentazione da parte del contribuente di apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune ed all'approvazione da parte dell'Ufficio medesimo.
- 5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando apposito modulo, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. L'agevolazione decorre dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta ed opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

#### Art. 23 - Riduzione per compostaggio domestico

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze domestiche che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 5%, a condizione che vengano rispettate le procedure ed i requisiti dettati da apposita deliberazione del Consiglio Comunale, redatta sulla base di specifica proposta del Servizio Ambiente.
- 2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su appositi moduli messi a disposizione dal Servizio Comunale di gestione rifiuti competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza. Il Servizio Ambiente trasmetterà al Servizio Tributi, per quanto di competenza, l'elenco dei contribuenti che beneficiano della suddetta riduzione.
- 3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare

il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.

4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

# Art. 24 - Riduzioni per zone non servite o per inferiori livelli di prestazione del servizio

- 1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, **al 40**% per le utenze ubicate fuori dal perimetro di svolgimento del servizio; la richiesta per ottenere la riduzione dovrà essere presentata al servizio ambiente del Comune di Tempio Pausania e al gestore del servizio di raccolta, che attesta se l'immobile ricade fuori dalla zona di raccolta e inoltra, nel caso, la documentazione al servizio tributi per quanto di competenza.
- 2. Il tributo è dovuto nella misura del **20**% della tariffa nei periodi di totale mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, per periodi prolungati non inferiori ad un mese, ovvero di effettuazione dello stesso in grave e prolungata violazione documentata della disciplina di riferimento, purché immediatamente contestata dall'utente e non imputabile in alcun modo alla mancata collaborazione dell'utente medesimo, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.
- 3. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 20%, (è dovuto, pertanto, nella misura dell'80%) per le utenze poste fuori dall'abitato rientranti nelle zone perimetrali di fatto servite, secondo le modalità e frequenze previste per contratto per la zona "agro", dove non è attivo il porta a porta per il ritiro della frazione organica.
- 4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche.

### Art. 25 - Altre riduzioni tipiche

- 1. Ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, si applica una riduzione del 50% del tributo totale dovuto, a condizione che:
- l'utilizzo non superi 200 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza, da autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi, ovvero da altra documentazione attestante tali requisiti.

#### Art. 26 - Riduzioni per contribuenti iscritti all'A.I.R.E

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della L. 178/2020, **la tassa sui rifiuti**, e' dovuta in misura ridotta di due terzi, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

#### Art. 27 - Esenzioni

- 1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:
  - il comune, per i locali e le aree adibiti a servizi comunali di natura istituzionale;

- i locali e le aree in uso esclusivo ad associazioni od enti che perseguono finalità di alto rilievo sociale, politico o storico-culturale;
- i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli, con esclusione, in ogni caso della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo;
- i locali utilizzati, in via esclusiva, da Enti o da associazioni di volontariato iscritti negli appositi albi regionali;
- le aree coperte e scoperte destinate temporaneamente a feste, sagre e attività realizzate dalle organizzazioni di volontariato.
- 2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato da indirizzare all'Ufficio tributi del Comune, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

#### Art. 28 - Altre riduzioni e esenzioni

- 1. In caso di eventi non prevedibili, di carattere eccezionale, quali calamità naturali, gravi crisi sanitarie ed altre circostanze che comunque impediscano o limitino la libertà di spostamento delle persone ovvero l'esercizio delle attività economiche, il Consiglio Comunale, anche su proposta dell'organo esecutivo, può deliberare annualmente ulteriori riduzioni, esenzioni o proroghe delle scadenze.
- 2. La copertura delle riduzioni e/o esenzioni deliberate ai sensi del primo comma viene assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente.

### Art. 29 - Divieto di cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora fossero applicabili ad una utenza più tipologie di riduzioni, sarà riconosciuta dall'Ufficio solamente quella più favorevole al contribuente.

#### TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

# Art. 30 - Dichiarazione, obblighi, contenuto e termini

- 1. Il soggetto passivo, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
- 2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere indicati i seguenti elementi:

#### **Utenze domestiche**

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale e di posta elettronica del contribuente;

- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, la superficie tassabile e la destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale e di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- 3. La dichiarazione deve essere presentata:
  - per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia, nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività svolta;
  - per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- 4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
- 5. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorgono gli obblighi di presentazione di cui al comma 1. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità, oppure tramite posta elettronica certificata. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio tramite idoneo strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
- 6. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione

hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

- 7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
- 8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
- 9. Nel modello di dichiarazione predisposto dal Comune vengono indicati anche i principali dati dell'Ente territorialmente competente
- 10. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.

#### Art. 31 - Riscossione

- 1. La tassa sui rifiuti viene riscossa:
- a) direttamente dal Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero tramite conto corrente postale o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso pagoPa o di pagamento interbancari e postali rese obbligatorie per legge;
- dal Concessionario della Riscossione A.D.E.R. sulla base di apposita convenzione, con invio di avviso bonario, completo di bollettini di pagamento da versarsi attraverso gli strumenti previsti dal sistema pagoPa;
- 2. Al contribuente viene inviato un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019.
- 3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente, con la deliberazione di approvazione delle tariffe, il numero delle rate, e le relative scadenze.
- 4. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune o del Concessionario. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno venti giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata.
- È facoltà del contribuente versare la Tari in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata.
- 5. Nel caso di riscossione diretta, nell'ipotesi di omesso o parziale pagamento dell'avviso di pagamento (avviso bonario), l'Ufficio Tributi procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di accertamento esecutivo, ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019.
- Il contribuente può richiedere, entro il termine di scadenza indicato nell'avviso di accertamento per il versamento delle somme dovute, la rateizzazione di quanto dovuto con le modalità definite dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.
- 6. Nel caso di riscossione attraverso il Concessionario nazionale della riscossione, in caso di omesso o parziale pagamento dell'avviso di pagamento (avviso bonario), lo stesso Concessionario notifica al contribuente una cartella di pagamento (Riscossione volontaria e coattiva in vigenza di

convenzione con A.d.E.R.). Gli importi esposti in cartella possono essere ulteriormente rateizzati, con istanza da presentare al Concessionario.

# Art. 32 - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

- 1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione Tari di cui all'articolo 30, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi richiesti con gli avvisi di pagamento TARI.
- 2. Il Comune predispone specifica modulistica per la gestione di reclami e rettifiche, disponibile presso l'Ufficio Tributi e scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
- a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
- 3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2;
- 4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1, il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta (o altro termine fissato dal Comune). Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi: a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati; b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati; b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere; c) l'elenco della eventuale documentazione allegata. d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro sessanta giorni lavorativi (o altro termine individuato dal Comune), riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica.
- 5.Per quanto riguarda i reclami afferenti allo svolgimento del servizio rifiuti, quali spazzamento o raccolta, è possibile rinviare al gestore delle suddette attività, per quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del TQRIF.
- 6.Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
- 7. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia

più un'utenza assoggettabile a Tari, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

8.Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006;

9.Nel caso di affidamento della riscossione volontaria e/o coattiva della TARI al concessionario della riscossione A.d.E.R., è lo stesso concessionario a disporre il rimborso a favore del contribuente qualora le somme versate risultino eccedenti rispetto agli importi dovuti.

10.La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata, ovvero con altro mezzo previsto dalla vigente normativa.

## Art. 33 - Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

#### Art. 34 - Poteri e attività di controllo del Comune

- 1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e munito di documento di riconoscimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- 2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

# Art. 35 - Accertamento

- 1. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata dal Comune notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 784 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160.
- 2. L'avviso di accertamento, munito di intimazione di pagamento e di formula esecutiva, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
- 3. Il contribuente può richiedere, entro il termine di scadenza indicato nell'avviso di accertamento per il versamento delle somme dovute, la rateizzazione di quanto dovuto con le modalità definite nel regolamento generale delle entrate.
- 4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
- 5. Le somme accertate, in caso di mancato pagamento da parte del soggetto obbligato entro il termine per la presentazione del ricorso, sono riscosse forzatamente dal concessionario della riscossione con la procedura prevista dall'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160, senza obbligo di preventiva iscrizione e ruolo e notifica di cartella di pagamento.
- 6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

#### Art. 36 - Sanzioni

- 1. In caso di omesso, tardivo od insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad un solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. La dichiarazione presentata tardivamente è considerata omessa.
- 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari di cui all'articolo 35, comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

#### Art. 37 - Interessi

- 1. Il tasso di interesse da applicarsi, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso, è il tasso legale eventualmente ridefinito, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

# Art. 38 - Rimborsi e compensazioni

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2. Il rimborso del tributo deve essere prioritariamente effettuato mediante compensazione con gli eventuali debiti scaduti del contribuente nei confronti dell'Ente, con le modalità e nei tempi previsti dal Regolamento generale delle entrate.
- 3. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

# Art. 39 - Importi minimi

- 1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 14,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad euro 14,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

#### Art. 40 - Contenzioso

- 1. Avverso l'avviso di pagamento bonario, l'atto formale di richiesta di pagamento, l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di 1° grado competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 546/1992 e ss.mm.ii.
- 2. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 3. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

L'accertamento con adesione non è applicabile per la definizione di avvisi di accertamento per omesso, tardivo, insufficiente versamento.

4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

#### Art. 41 - Trattamento dei dati

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

#### TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 42 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

- 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni della L. n. 147/2013, del D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché le delibere di Arera e dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
- 2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate automaticamente per effetto di sopravvenute modificazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare in materia di rifiuti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

# Art. 43 - Disposizioni transitorie

1. Il precedente Regolamento TARI rimane in vigore per l'attività di accertamento e di riscossione di siffatto tributo in relazione alle annualità di imposta sino all'anno 2022 compreso.

# Art. 44 - Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, della
- L. 212/2000, dal 1 gennaio 2023.

# Allegato A - TABELLA CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE - (CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI)

# CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

# Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

- 1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida etc.).
- 2. Cinematografi, teatri.
- 3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta.
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- 5. Stabilimenti balneari.
- 6. Autosaloni, esposizioni.
- 7. Alberghi con ristorante.
- 8. Alberghi senza ristorante.
- 9. Carceri, case di cura e riposo, caserme.
- 10. Ospedali
- 11. Agenzie, uffici.
- 12. Banche e istituti di credito, studi professionali
- 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta.
- 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai.
- 15. Negozi di antiquariato, cappelli,filatelia,ombrelli,tappeti,,tende e tessuti.
- 16. Banchi di mercato, beni durevoli.
- 17. Barbiere, estetista, parrucchiere.
- 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname idraulico).
- 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto.
- 20. Attività industriali con capannoni di produzione.
- 21. Attività artigianali di produzione di beni specifici.
- 22. Osterie, pizzerie, pub ristoranti, trattorie.
- 23. Birrerie, hamburgerie, mense.
- 24. Bar, caffè, pasticceria.
- 25. Generi Alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati).
- 26. Plurilicenze alimentari e miste.
- 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio.
- 28. Ipermercati di generi misti.
- 29. Banchi di mercato Generi alimentari.
- 30. Discoteche, night club.